



Milano, 11 SET. 2024

Ns. rif.: PB/pb/RoHS II_2024/01

A CHIUNQUE INTERESSI

Vs. rif.:

Oggetto: Dichiarazione del fabbricante.
Conformità alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS II) e
alla Direttiva Delegata (UE) 2015/863

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che tutti i nostri prodotti sono in conformità con:

Direttiva 2011/65/UE (RoHS II)

del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sulla restrizione d'uso di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Direttiva Delegata (UE) 2015/863

della Commissione del 31 marzo 2015 recante modifica all'Allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso

Direttiva (UE) 2017/2102

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

nei termini del suo campo di applicazione e dei periodi di transizione ivi stabiliti per ciascuna categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche EEE.

In particolare, i prodotti **frutti connettori multipolari per usi industriali, contatti a crimpare rimovibili, custodie per connettori elettrici multipolari**, e tutti gli accessori relativi, sono in conformità sebbene non ricadano nel suo campo di applicazione.

NOTE

- 1) Questa non è una Dichiarazione UE di Conformità e la marcatura **CE**, che potrebbe essere presente in conformità ad altre Direttive UE applicabili, non è riferita alla Direttiva RoHS II.
- 2) La conformità alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS II) è da intendersi al testo della Direttiva modificato da ogni successiva applicabile Direttiva o Direttiva Delegata della Commissione ad essa associata e pubblicata prima della data di questa Dichiarazione del fabbricante (57 documenti più 3 Corrigenda) e per quanto descritto nel testo di questa Dichiarazione, comprese queste note.
- 3) A seconda del prodotto, esso potrebbe fare uso dell'esenzione 6(a) per il *piombo come elemento di lega nell'acciaio* (perni di codifica e guida per connettori in acciaio galvanizzato), dell'esenzione 6(c) per il *piombo come elemento di lega nel rame* (frutti connettori multipolari con contatti torniti in sede o contatti crimp rimovibili, custodie mobili metalliche per connettori dotate di raccordo adattatore in ottone nichelato (a filettatura metrica o Pg)), o dell'esenzione 8(b) per il *cadmio e suoi composti in contatti elettrici* (interruttori di manovra-sezionatori ZG 80x e ZF 32x utilizzati nelle prese industriali interbloccate e negli interruttori da quadro ZQ /ZQE 80x). Per la ns. categoria di prodotti la data di scadenza dell'esenzione 6(a) è stata differita al 21 luglio 2024 dalla Direttiva Delegata della Commissione (UE) 2018/739; quella dell'esenzione 6(c) è stata parimenti differita dalla Direttiva Delegata della Commissione (UE) 2018/741, mentre quella dell'esenzione 8(b) è stata differita dalla Direttiva Delegata della Commissione (UE) 2019/171 al 21 luglio 2024. Le predette date di scadenza sono soggette a proroga d'ufficio (rimanendo quindi in vigore) fino a successivo pronunciamento della Commissione UE sulle richieste di estensione nel frattempo depositate (RoHS Pack 22, nel quale il consulente della Commissione ha raccomandato ulteriore estensione al 21 luglio 2026).
- 4) Per tutti i ns. prodotti finiti che non erano nel campo di applicazione della precedente Direttiva RoHS 2002/95/CE, e che sono ora classificati come apparecchiature elettriche ed elettroniche in accordo alla nuova Direttiva RoHS II, quali:
 - prese e spine industriali: serie Pluso and Pluso-Ex;
 - prese industriali interbloccate: serie BK, PK, KI...IB6/EB6, TM, TM-Ex e SQ;
 - involucri vuoti (isolanti o metallici): serie FM, FC; BK, TM, TM-Ex, AC, and AP (APV, APW, APS, APX);
 - quadri da cantiere: serie QM, QP and QG;
 - interruttori di manovra-sezionatori: serie Z (ZQ, ZQE);
 - portafusibili: serie VS e VD

la conformità è applicabile dal 22 luglio 2019, data in cui anche il nuovo Allegato II della Direttiva 2011/65/EU, stabilito dalla Direttiva Delegata della Commissione (UE) 2015/863, è entrato in vigore con l'aggiunta delle quattro nuove sostanze soggette a restrizioni d'uso: Ftalato di bis(2-etilestere) (DEHP) (0,1%), Benzilbutilftalato (BBP) (0,1%); Dibutilftalato (DBP) (0,1%); Diisobutilftalato (DIBP) (0,1%).

I.L.M.E. S.p.A.

Amministratore

ILME S.p.A. Industria Lombarda Materiale Elettrico

Via Marco Antonio Colonna, 9

20149 Milano (MI), Italia

Uff. Italia T +39 02 3456051 F +39 02 316330

Uff. Export T +39 02 34560522 F +39 02 33105813

C.F. / P.IVA / VAT n. IT 00886300151

Reg. Imprese Milano n. 51062

R.E.A. Milano n. 338129

Cap. Soc. € 5.400.000 i.v.

www.ilme.com

info@ilme.com

ISO 9001:2015

Certificato n. 50 100 11333

